



Carta UBS Platinum

Condizioni Generali di Assicurazione

Indice

Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo	3
UBS Assicurazione viaggio Plus	6
A Annullamento	8
B Ritardo del volo	10
C Bagaglio	10
D Shop Garant	12
E Spese di cura all'estero	13
F Interruzione del viaggio	14
Panoramica delle prestazioni assicurative	16

Certificato d'Assicurazione per l'Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo della vostra carta UBS Platinum

Art. 1 Persone assicurate

In base alla polizza collettiva stipulata con UBS SA (rappresentata dalla Würth Financial Services S.p.A., broker assicurativo) nel quadro delle Condizioni Generali d'Assicurazione, di cui di seguito è riportato un estratto, ELVIA Società di Assicurazioni di Viaggi (ELVIA) garantisce copertura assicurativa in tutto il mondo alle seguenti persone (di seguito dette «assicurati»), a condizione che il titolare della carta sia in possesso di una carta di credito VISA Card UBS o MasterCard UBS valida (in seguito detta anche «carta») emessa da UBS SA:

- il titolare della carta (anche i titolari di carta per il partner);
- il coniuge del titolare della carta; qualora il titolare della carta non sia sposato, il partner in concubinato dimostrabilmente convivente nella stessa economia domestica;
- i figli non coniugati e ancora sotto sostentamento del titolare della carta, fino al compimento del 25° anno di età.

Art. 2 Infortuni assicurati

L'assicurazione copre le conseguenze di infortuni subiti dagli assicurati in qualità di passeggero (conduttore o occupante) di un mezzo di trasporto ai sensi dell'art. 4, ivi incluse la salita e la discesa, a condizione che le spese di viaggio (detratto un eventuale anticipo in contanti del 20% al massimo delle spese di viaggio) siano state pagate con la carta di credito.

È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.

Art. 3 Infortuni non assicurati

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- le conseguenze di eventi bellici in Svizzera rispettivamente nello stato di domicilio;
- le conseguenze di eventi bellici all'estero. Se, nel paese dove soggiorna, l'assicurato viene sorpreso dallo scoppio di una guerra, la copertura assicurativa resta ancora in vigore per 14 giorni a partire dallo scoppio dell'evento bellico;
- gli infortuni verificatisi nel commettere intenzionalmente crimini e delitti;
- le conseguenze di partecipazione a risse e tafferugli, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti senza prendere parte o aiutando un indifeso;

- le conseguenze di partecipazione a disordini, atti terroristici e di banditismo;
- il suicidio, l'automutilazione o il tentativo di tali atti;
- gli effetti di radiazioni ionizzanti;
- gli infortuni e le loro conseguenze verificatisi prima dell'inizio del viaggio;
- gli infortuni verificatisi con veicoli a motore e aeromobili in leasing;
- gli infortuni di volo con aeromobili ed elicotteri noleggiati personalmente da un titolare di carta a scopi commerciali o privati;
- gli infortuni verificatisi sul tragitto di lavoro.

Art. 4 Mezzi di trasporto assicurati

- Autobus;
- Ferrovia;
- Aereo (esclusi aerei pilotati personalmente);
- Elicottero (esclusi quelli pilotati personalmente);
- Bicicletta noleggiata;
- Ciclomotore noleggiato;
- Motoveicolo noleggiato;
- Autoveicolo noleggiato;
- Natanti noleggiati;
- Natanti (crociere, barca a vela, a motore, a remi);
- Taxi.

La copertura assicurativa vale inoltre nei casi di seguito illustrati. Taxi/autobus/ferrovia quali mezzi di trasporto per l'aeroporto (il volo deve essere stato pagato mediante carta di credito), per il luogo di destinazione del viaggio (hotel, casa di vacanza, ecc.) nonché per il luogo di domicilio.

Per i viaggi effettuati mediante abbonamento generale o abbonamento a metà prezzo, sia l'abbonamento che il biglietto devono essere stati pagati con la carta.

Art. 5 Veicoli a noleggio

È considerato veicolo a noleggio qualsiasi veicolo a motore (auto, motoveicolo o ciclomotore), bicicletta o natante, utilizzato per il trasporto privato o commerciale di persone o di merci e dato a nolo da un offerente di professione.

Art. 6 Prestazioni assicurate

a) Spese di trasporto e di salvataggio

In complemento alle prestazioni di un'assicurazione infortuni già in corso, vengono assunte entro 5 anni dal giorno dell'infortunio le spese fino a un massimo di 60 000 CHF, necessarie per:

- le operazioni di ricerca effettuate ai fini del salvataggio o del recupero dell'assicurato;
- tutti i viaggi o i trasporti conseguenti all'infortunio, necessari per trasferire l'assicurato al luogo di cura, tuttavia mediante aeromobili solamente nel caso in cui ciò risulti indispensabile per ragioni mediche o tecniche;
- le operazioni di salvataggio dell'assicurato non conseguenti a malattia;
- il recupero e il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura.

b) Caso d'invalidità

Qualora a seguito di un infortunio assicurato, il titolare della carta rimanga colpito da un'invalidità determinabile in base a criteri medici, la ELVIA paga la somma concordata (Platinum 750 000 CHF, Gold 600 000 CHF, Classic/Standard/Special Edition 300 000 CHF) corrispondente al grado d'invalidità in base all'apposita tabella.

Qualora l'assicurato fosse già invalido prima dell'infortunio, la ELVIA paga la differenza tra le somme d'invalidità previste dal presente contratto per il grado d'invalidità precedente e successivo all'infortunio assicurato.

La determinazione del grado d'invalidità deve essere effettuata in Svizzera.

L'indennità d'invalidità viene versata non appena risulta determinabile il grado d'invalidità residuo.

c) Caso di morte

Qualora un titolare di carta deceda a seguito di un infortunio assicurato, la ELVIA paga la somma assicurata convenuta (Platinum 750 000 CHF, Gold 600 000 CHF, Classic/Standard/Special Edition 300 000 CHF). Per gli assicurati che al momento del decesso non hanno ancora compiuto il 16° anno di età, l'indennità di decesso è pari a max. 10 000 CHF.

I beneficiari sono nell'ordine le seguenti persone:

- il coniuge sopravvissuto; qualora l'assicurato non sia sposato, il partner in concubinato dimostrabilmente convivente nella stessa economia domestica; in sua mancanza
- i figli e i figli adottivi in parti uguali; in loro mancanza
- i genitori; in loro mancanza
- i fratelli e le sorelle.

Se in deroga a questa disposizione, il titolare di carta desidera designare altri beneficiari, lo stesso deve inoltrare alla Würth Financial Services S.p.A., mediante lettera, una richiesta datata e firmata dal titolare della carta. La liberalità vale sino alla revoca.

Nel caso in cui non sia presente alcuno dei superstiti sopraelencati, vengono rimborsate solamente le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata.

d) Spese di cura

Le spese di cura non sono assicurate.

e) Indennità massima per persona assicurata

Per ogni assicurato e per uno stesso e medesimo infortunio vengono corrisposte al massimo le somme convenute e questo anche quando l'assicurato possiede più carte o più certificati d'assicurazione.

f) Prestazioni massime per infortunio di aeromobile

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso aeromobile, le indennità che la ELVIA corrisponde per ogni contratto sono limitate all'importo massimo di 15 000 000 CHF. Se le pretese eccedono questo importo, la somma di 15 000 000 CHF è ripartita in misura proporzionale.

g) Prestazione massima per tutti gli altri mezzi di trasporto (escl. aeromobili)

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso mezzo di trasporto, le indennità che la ELVIA corrisponde per questo contratto sono limitate all'importo massimo di 20 000 000 CHF. Se le pretese eccedono questo importo, la somma di 20 000 000 CHF è ripartita in misura proporzionale.

Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

Un caso in cui un infortunio dia prevedibilmente diritto a prestazioni assicurate, è necessario consultare il prima possibile un medico abilitato e ricevere cure adeguate. Inoltre, l'assicurato o il beneficiario è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto tale evento alla ELVIA, tramite la Würth Financial Services S.p.A. Un decesso deve essere comunicato per tempo alla ELVIA, tramite la Würth Financial Services S.p.A., affinché questa possa organizzare un'autopsia qualora per la morte siano presumibili anche altre cause rispetto a un infortunio.

La trasgressione all'obbligo di notifica dell'infortunio comporta la revoca del diritto alle prestazioni d'assicurazione, a meno che l'omissione sia imputabile alle circostanze.

Art. 8 Prescrizione estintiva

Le pretese derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni dal verificarsi dell'evento sul quale si fonda l'obbligo di prestazione.

Art. 9 Foro competente e diritto applicabile

L'assicurato o i beneficiari possono scegliere come foro competente sia la sede della ELVIA sia il loro domicilio svizzero. Se l'assicurato o l'avente diritto abita all'estero, il foro competente è esclusivamente Zurigo. Il diritto applicabile è quello svizzero.

Art. 10 Condizioni particolari

In ogni caso, si intende convenuto che le disposizioni contrattuali della ELVIA, polizza n. 552901 (disponibile solo la versione tedesca) hanno validità illimitata. Il presente Certificato vale dall'01.10.2008 e sostituisce tutti i precedenti. Nel caso in cui ci dovessero essere delle divergenze di significato nei certificati d'assicurazione in lingua inglese, francese ed italiano, ha validità il certificato d'assicurazione in lingua tedesca. **Per ulteriori informazioni, dettagli riguardanti questa assicurazione e notifiche di sinistro** potete rivolgervi direttamente a:

Würth Financial Services S.p.A.
Broker assicurativo
Casella postale 179
8800 Thalwil
Tel. + 41-44-723 44 86
Fax + 41-44-723 44 87
www.wuerth-fs.com

UBS Assicurazione viaggio Plus

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/Certificato d'Assicurazione per la sua carta UBS Platinum

Sulla base della polizza collettiva n. 553055, stipulata con la UBS SA (UBS), la ELVIA Società di Assicurazione di Viaggi (ELVIA) presta copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione e relativamente alle componenti assicurative elencate, designando la Würth Financial Services S.p.A. (broker assicurativo) come interlocutore per le persone assicurate.

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone:

- titolare principale (di seguito detto assicurato o persona assicurata) di una carta UBS Platinum non disdetta;
- coniuge convivente dell'assicurato. Se l'assicurato non è coniugato, la copertura assicurativa si estende alla persona convivente in concubinato;
- figli conviventi fino al compimento del 25° anno di età.

2 Campo di validità territoriale

Le assicurazioni sono valide in tutto il mondo qualora non sia previsto un campo di validità differente nella sezione «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto II).

3 Inizio, durata e fine del rapporto di assicurazione

La copertura assicurativa vale a partire dall'emissione della carta principale UBS Platinum e cessa con la scadenza della carta o con la risoluzione del contratto per carta di credito (disdetta da parte di UBS o dell'assicurato) oppure con la disdetta della polizza collettiva tra UBS e ELVIA.

4 Accettazione delle CGA/Certificato d'assicurazione

Le presenti CGA sono inviate all'assicurato assieme alla sua carta principale UBS Platinum e valgono anche come certificato d'assicurazione. Apponendo la sua firma sulla carta e/o mediante l'utilizzo della stessa, l'assicurato conferma di aver ricevuto, letto, compreso e riconosciuto come vincolanti le CGA.

5 Presupposti fondamentali per la prestazione assicurativa

La protezione assicurativa vale solo per i viaggi privati. Affinché la persona assicurata, nel momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbia diritto alla prestazione assicurativa, oltre agli eventuali altri obblighi secondo quanto previsto dal punto I 6, nonché secondo quanto previsto dalle «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto II), deve essere in grado di fornire le seguenti **prove cumulative al momento del sinistro**:

- prova del sinistro (il modulo di denuncia del sinistro può essere richiesto alla Würth Financial Services S.p.A.; confronta punto I 13);
- prova dell'esistenza di un contratto di carta di credito per la carta UBS Platinum valido tra l'assicurato e l'UBS (numero della carta di credito);
- prova dell'esistenza di un contratto di assicurazione valido tra l'assicurato e l'ELVIA (presentazione della lettera di conferma dell'UBS, nonché prova che il premio assicurativo era stato pagato (estratto conto mensile della carta di credito);
- su richiesta, prova del carattere privato del viaggio.

I documenti necessari devono essere fatti pervenire alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13).

6 Obblighi in caso di sinistro

- 6.1 La persona assicurata è tenuta ad adempiere a tutti i propri obblighi di comunicazione, informazione o comportamento contrattuali o di legge (tra gli altri, l'immediata denuncia dell'evento assicurato all'indirizzo indicato al punto I 13).
- 6.2 La persona assicurata ha l'obbligo di fare tutto ciò che possa contribuire a limitare ed accertare il danno.
- 6.3 Se il sinistro si è verificato in seguito ad una malattia o ad una lesione, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti vengano liberati dall'obbligo del segreto professionale nei confronti dell'ELVIA.
- 6.4 Qualora la persona assicurata abbia il diritto di far valere anche nei confronti di terzi prestazioni erogate dalla ELVIA, essa è tenuta a salvaguardare tale diritto ed a cederlo alla ELVIA.

7 Violazione degli obblighi

Se la persona assicurata viola i propri obblighi in caso di sinistro, la ELVIA ha il diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni.

8 Eventi non assicurati

- 8.1 Il diritto alla prestazione non sussiste se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio o se la persona assicurata poteva già prevederlo al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio.
- 8.2 Non sono assicurati gli eventi causati dalla persona assicurata nei seguenti modi:
- abuso di alcol, stupefacenti o farmaci;
 - partecipazione attiva a scioperi o disordini;
 - partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o barche;
 - partecipazione ad azioni rischiose nel corso delle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo;
 - commettendo azioni/omissioni intenzionali o per colpa grave;
 - commettendo reati, delitti o nel tentativo di compierli.
- 8.3 Le spese connesse ad un evento assicurato, come ad es. i costi per il rimpiazzo delle cose assicurate o quelli per scopi di polizia, non sono assicurate a meno che le "Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative" non contengano disposizioni in altro senso (confronta punto II).
- 8.4 I danni dovuti ad eventi bellici o terroristici e a disordini di qualsiasi tipo, nonché alle misure adottate per contrastarli, come pure quelli dovuti a epidemie o catastrofi naturali.
- 8.5 Sono escluse le prestazioni nel caso in cui lo scopo del viaggio sia un trattamento medico.
- 8.6 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da disposizioni delle autorità, come ad es. sequestri patrimoniali, arresto o divieto di lasciare il paese.

9 Definizioni

9.1 Viaggio

Un viaggio dura al massimo 91 giorni, comprende almeno un pernottamento al di fuori della residenza abituale e deve comprendere un viaggio di andata e uno di ritorno.

9.2 Malattia grave/Conseguenze gravi di un infortunio

Per malattia grave risp. conseguenze gravi di un infortunio si intendono i casi in cui è necessario un ricovero ospedaliero (almeno una notte) o il medico prescrive contemporaneamente almeno due farmaci con obbligo di ricetta oppure quelli in cui il medico prescrive una inabilità al lavoro di almeno sei giorni lavorativi.

9.3 Persone prossime

Sono considerate persone prossime:

- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri e nonni);
- il/la compagno/a di vita, nonché i suoi genitori e figli.

9.4 Mezzi di trasporto pubblici

Vengono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di trasporto che circolano con regolarità in base ad un orario e per l'utilizzo dei quali è necessario essere in possesso di un biglietto. I taxi e le macchine a noleggio non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblici.

9.5 Valori

Vengono considerati valori il denaro contante, le carte di credito, i titoli, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merce), le monete, le medaglie, le pietre preziose e le perle non incastonate.

10 Assicurazione multipla

In caso di assicurazione multipla, la ELVIA eroga le proprie prestazioni in modo sussidiario. Il diritto di rivalsa passa alla ELVIA nella misura in cui essa ha effettuato un risarcimento. Qualora anche un'altra compagnia eroghi le proprie prestazioni in modo sussidiario, le compagnie interessate si accolleranno i costi in quota proporzionale alla loro somma assicurata. I costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

11 Prescrizione

I crediti cadono in prescrizione una volta trascorsi due anni dal verificarsi dell'evento assicurato.

12 Gerarchia delle norme

- 12.1 Le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto II) hanno priorità rispetto alle «Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative» (confronta punto I).
- 12.2 In caso di discrepanze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni Generali di Assicurazione fa fede, in caso di dubbio, sempre la versione tedesca.

13 Indirizzi per i contatti

Per tutte le altre questioni concernenti la presente assicurazione (informazioni dettagliate, domande, denunce di sinistri ecc.) è a disposizione dell'assicurato il servizio clienti del broker assicurativo Würth Financial Services S.p.A. ai seguenti numeri tel. +41-44-723 44 86/fax +41-44-723 44 87. In caso di emergenze mediche durante i vostri viaggi telefonate al numero +41-44-723 44 77 (24 ore su 24). L'indirizzo per la corrispondenza è: Würth Financial Services S.p.A., Broker assicurativo, Casella postale 179, 8800 Thalwil.

14 Gestione e comunicazione dei dati/ ricorso a terzi

Le persone assicurate accettano il fatto che la UBS rispettivamente la ELVIA possono ricorrere a terzi per adempiere ai propri compiti. Le persone assicurate danno inoltre il proprio assenso al fatto che la UBS Card Center SA (gestione delle operazioni con carte di credito) rispettivamente la Würth Financial Services S.p.A. (allestimento del dossier sinistri), in qualità di incaricata dell'evasione della richiesta di assicurazione, rispettivamente della preparazione del dossier relativo ad ogni sinistro, vengano a conoscenza dei loro dati nella misura necessaria al corretto adempimento ai compiti loro assegnati relativamente alla presente assicurazione. Il titolare principale della carta di credito in modo particolare acconsente che la Würth Financial Services S.p.A., rispettivamente la ELVIA possano verificare presso la UBS Card Center SA se il titolare principale della carta di credito, al momento del sinistro, era in possesso di un contratto di carta di credito valido con la UBS e se aveva pagato il premio assicurativo. In questa misura, il titolare principale della carta di credito autorizza la UBS Card Center SA a fornire informazioni alla Würth Financial Services S.p.A., rispettivamente alla ELVIA. Le persone assicurate accettano inoltre che i dati raccolti dalla Würth Financial Services S.p.A. nel dossier relativo ad ogni sinistro vengano inviati successivamente alla ELVIA per la valutazione del sinistro. In questo senso le persone assicurate liberano le aziende in questione dal segreto bancario risp. dal segreto commerciale.

15 Foro competente e diritto applicabile

- 15.1 Le cause contro la ELVIA possono essere presentate al tribunale della sede della società oppure nel luogo svizzero di residenza della persona assicurata. Qualora la residenza della persona assicurata sia al di fuori della Svizzera, il foro competente è quello della sede della società.
- 15.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni vale la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

16 Altre disposizioni

- 16.1 L'UBS ha stipulato con la ELVIA un'assicurazione collettiva per i clienti delle carte di credito UBS. L'assicuratore è la ELVIA. Dalla presente assicurazione non possono quindi derivare obblighi legali a carico della UBS, nemmeno in caso di sinistro assicurato.
- 16.2 Eventuali controversie tra l'assicurato e la ELVIA non esonerano l'assicurato dall'obbligo di saldare i debiti derivanti dal rapporto relativo alla carta di credito.

- 16.3 La ELVIA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti «Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) UBS Assicurazione viaggio Plus». Le modifiche verranno comunicate in forma adeguata e si considereranno accettate qualora il contratto per carte di credito non venga disdetto per iscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

II Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative

A Annullamento

1 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

- 1.1 L'emissione della carta principale UBS Platinum deve avvenire prima dell'eventuale inizio dei termini di annullamento fissati dall'organizzatore del viaggio per i quali è prevista una penale.
- 1.2 La prestazione per persone singole è limitata a 5000 CHF e per le famiglie è 15 000 CHF per ogni sinistro e per ogni anno. Vale una franchigia generale di 200 CHF per ogni sinistro.

1.3 Spese di annullamento

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta punto II A 2) non può onorare il contratto con

- l'organizzatore del viaggio (tour operator)
- il locatore

e lo annulla, la ELVIA paga le spese di annullamento dovute per contratto fino all'ammontare della somma assicurata concordata (confronta punto II A 1.2). Verrà detratta una franchigia di 200 CHF per ogni prenotazione.

1.4 Inizio ritardato del viaggio

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta punto II A 2) può iniziare il viaggio o usufruire dell'affitto solo con ritardo, la ELVIA si accolla al posto delle spese di annullamento (al max. fino all'ammontare delle spese in caso di annullamento):

- le spese di viaggio aggiuntive legate alla partenza ritardata e
- le spese per la parte del soggiorno non sfruttata come quota proporzionale sul prezzo del pacchetto (senza le spese di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

- 1.5 Non verranno rimborsate le spese forfetarie sull'ordine, le spese di elaborazione pratica

sproporzionate o applicate più volte, le tasse aeroportuali, le spese per visti e vaccinazioni e quelle per i premi assicurativi.

2 Eventi assicurati

2.1 Malattia, infortunio, morte e gravidanza

In caso di malattia grave, di conseguenze gravi di un infortunio (confronta punto I 9.2) o in seguito al decesso, a condizione che l'evento in questione si sia verificato successivamente al momento della prenotazione:

- 1 – della persona assicurata;
– di una persona prossima che abbia prenotato lo stesso viaggio (confronta punto II A 2.1.2);
– di una persona, che non partecipa al viaggio, prossima alla persona assicurata o alla persona prossima che partecipa al viaggio (confronta punto II A 2.1.2);
– del sostituto sul posto di lavoro se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

2 Se la persona la cui infermità è causa dell'annullamento non è né parente, né imparentata, né compagno/a di vita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo nel caso in cui la persona assicurata dovrebbe partire da sola.

3 Se la malattia è cronica o ricorrente, senza che per questo lo svolgimento del viaggio sia in dubbio al momento della prenotazione, la copertura assicurativa sussiste solo nel caso in cui il viaggio deve essere annullato per un aggravamento acuto e inatteso attestato da un medico, per una ricaduta inattesa e acuta o in seguito a decesso inatteso.

4 In caso di gravidanza della persona assicurata o della persona prossima che ha prenotato lo stesso viaggio (confronta punto I 9.3), a condizione che la gravidanza sia subentrata successivamente al momento della prenotazione e che la gravidanza renda il viaggio impossibile o oggettivamente inopportuno.

2.2 Compromissione della proprietà nel luogo di residenza

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente compromessa in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali e si renda quindi indispensabile la presenza della persona assicurata a casa.

2.3 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata

Se l'inizio del viaggio prenotato viene reso impossibile dal ritardo o da una avaria del mezzo di trasporto pubblico o taxi utilizzato nel Paese di domicilio permanente per il rag-

giungimento del luogo di partenza previsto dall'organizzazione del viaggio.

2.4 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata per viaggio di andata e ritorno con «Auto su treno»

Se il veicolo riportato sul documento di trasporto, nel giorno della partenza e durante il tragitto diretto verso la stazione di imbarco, diviene inutilizzabile in seguito a guasto o incidente.

3 Eventi non assicurati

3.1 Cattivo andamento della guarigione

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di una operazione o di un intervento medico al momento della prenotazione del viaggio sussistevano già e fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la completa guarigione. Se per le conseguenze di una operazione o di un intervento medico già pianificati al momento della prenotazione del viaggio, ma eseguiti solo successivamente fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la completa guarigione.

3.2 Disdetta da parte dell'organizzatore

Se il tour operator, il locatore, l'organizzatore del viaggio, ecc. non è oggettivamente in grado di fornire interamente o parzialmente le prestazioni previste dal contratto, disdice il viaggio o lo dovrebbe disdire sulla base della situazione concreta. Tale oggettiva impossibilità è data tra l'altro quando il Dipartimento federale degli affari esteri o l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sconsigliano i viaggi nel Paese o nella zona per cui il viaggio è stato prenotato.

3.3 Disposizioni delle autorità

Se disposizioni delle autorità rendono impossibile lo svolgimento programmato del viaggio prenotato.

3.4 Viaggi di affari, vacanze studio e corsi di formazione professionale durante le ferie

I viaggi di affari, le vacanze studio (ad es. per corsi di lingua) e i viaggi per frequentare corsi di formazione professionale durante le ferie pagati dal datore di lavoro.

3.5 Malattie psichiche

Tutte le malattie psichiche, gli stati d'ansia, il dolore per la separazione e le malattie psicosomatiche, nonché le loro conseguenze e complicazioni.

4. Obblighi in caso di sinistro

4.1 Per poter usufruire delle prestazioni della ELVIA, quando si verifica l'evento assicurato, la persona avente diritto deve annullare immediatamente il viaggio prenotato presso l'organizzatore del viaggio, il locatore o l'or-

ganizzatore del corso e quindi denunciare per iscritto il sinistro (confronta anche punto I 6) alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13).

4.2 Oltre ai documenti elencati al punto I 5, è necessario presentare alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- conferma della prenotazione;
- fattura relativa alle spese di annullamento;
- giustificativi relativi ai costi di viaggio supplementari in originale;
- certificato di un medico neutrale con diagnosi;
- ricetta dei farmaci prescritti dal medico;
- certificato di morte;
- documenti di trasporto (biglietti aerei, biglietti ferroviari), biglietti di ingresso, ricevute, ecc. in originale;
- lettera di conferma del datore di lavoro.

B Ritardo del volo

1 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

Se si perde una coincidenza aerea tra due voli a causa di un ritardo di almeno sei ore imputabile esclusivamente alla prima compagnia aerea, la ELVIA si accolla le spese supplementari (spese alberghiere, spese per il cambio di prenotazione, spese telefoniche) per il proseguimento del viaggio fino ad un massimo di 300 CHF per singolo caso e ad un massimo di 600 CHF per ogni anno.

2 Eventi non assicurati

Se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3 Obblighi in caso di sinistro

3.1 Per poter usufruire delle prestazioni della ELVIA, qualora si verificasse un evento assicurato, la persona avente diritto deve denunciare immediatamente il sinistro (confronta anche punto I 6) alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13). Tale denuncia deve essere fatta in forma scritta e al momento del rientro nel Paese di domicilio permanente.

3.2 Oltre ai documenti elencati al punto I 5, è necessario presentare alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- prova del ritardo della compagnia aerea;
- biglietto aereo in originale;
- giustificativi delle spese sostenute in originale.

C Bagaglio

1 Campo di validità territoriale

L'assicurazione è valida per la durata concordata in tutto il mondo al di fuori del luogo di residenza fissa della persona assicurata.

2 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

2.1 La somma assicurata ammonta al massimo a 4000 CHF per singolo caso. Vale in generale una franchigia di 200 CHF per singolo caso. Il limite annuale totale è di 8000 CHF.

2.2 In caso di danno totale o di perdita totale, viene rimborsato il valore di rimpiazzo a suo tempo delle cose assicurate. Qualora esso sia inferiore nel momento in cui si è verificato il sinistro, viene pagato quest'ultimo.

2.3 Per le attrezzature per filmati, fotografie e video, nonché per gli sci, gli snowboard e le biciclette viene rimborsato il valore corrente. Per valore corrente si intende il valore a nuovo (oggetto uguale, nuovo) con la detrazione del 20% annuale a partire da un anno dopo l'acquisto (ammortamento).

2.4 Per i supporti video, dati, immagini e audio viene rimborsato il valore materiale.

2.5 I costi per la riparazione di oggetti danneggiati sono limitati al valore corrente.

2.6 I graffi e le abrasioni sulle biciclette vengono rimborsati fino ad un importo massimo di 200 CHF.

2.7 In caso di rapina di valori (confronta punto I 9.5), il risarcimento massimo è di 500 CHF e per i documenti di trasporto (biglietti ferroviari, aerei ecc.) al massimo di 1000 CHF.

2.8 In caso di consegna ritardata di sei o più ore da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto I 9.4), il rimborso per gli acquisti necessari e le spese di noleggio è limitato al massimo a 300 CHF, limite annuale 600 CHF.

2.9 Per i documenti personali e di veicoli, come pure per le chiavi le spese sono limitate a quelle necessarie per ottenere un duplicato.

2.10 Per i souvenir il rimborso massimo è di 100 CHF.

3 Oggetti assicurati

3.1 È assicurato il bagaglio di viaggio della persona assicurata comprensivo dei souvenir acquistati in viaggio, cioè tutti gli oggetti di uso personale portati con sé in viaggio o affidati ad una azienda di trasporti pubblici per il trasporto (per le esclusioni confronta punto II C 5) e che appartengono alla persona assicurata.

3.2 Gli strumenti musicali, gli attrezzi sportivi, le biciclette, le carrozzine e i passeggini, i canotti

e le imbarcazioni pieghevoli sono assicurate solo durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto I 9.4).

4 Eventi assicurati

- 4.1 Furto.
- 4.2 Rapina (furto sotto minaccia o uso della forza nei confronti della persona assicurata).
- 4.3 Danneggiamento o distruzione.
- 4.4 Perdita o danneggiamento durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto I 9.4).
- 4.5 Consegna ritardata da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto I 9.4).

5 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati i danni a:

- veicoli a motore, navi, tavole da surf e velivoli con tutti i relativi accessori;
- cose di valore coperte da una assicurazione specifica;
- titoli, documenti ufficiali, documenti commerciali, documenti di trasporto e voucher, denaro contante nonché carte di credito e bancomat, francobolli (per le esclusioni confronta punto II C 2.7);
- hardware informatico (desktop, notebook, videoproiettori, accessori, palmari, ecc.), telefoni cellulari e software di qualsiasi genere;
- oggetti di valore (confronta punto II C 7), lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o non chiuso a chiave);
- oggetti lasciati sopra un veicolo o durante la notte (dalle 22.00 alle 06.00) in o sopra un veicolo nel quale la persona assicurata non pernotta;
- metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campioni di merce, oggetti con valore artistico o collezionistico e attrezzi professionali;
- attrezzature per filmati, fotografie e video, gioielli e pellicce durante il trasporto con un mezzo pubblico finché si trovano sotto la responsabilità dell'azienda di trasporti pubblici;
- gli occhiali;
- non sono inoltre assicurati i danni causati direttamente o indirettamente da eventi bellici o terroristici, disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.

6 Eventi non assicurati

Non sono assicurati i danni riconducibili a:

- dolo o colpa grave;
- mancata osservanza del dovere di diligenza generalmente richiesta da parte della persona assicurata;

- spostamento, smarrimento e dimenticanza;
- abbandono o parcheggio di oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a tutti al di fuori della zona di influenza personale diretta della persona assicurata;
- tipo di custodia di oggetti di valore non adeguato al valore della cosa (confronta punto II C 7);
- fuoriuscita di perle e pietre preziose dalla loro montatura;
- influssi della temperatura e delle intemperie, usura o la natura intrinseca del bene;
- confisca da parte delle autorità o danneggiamento del collo o del suo contenuto da parte delle autorità

7 Obblighi di comportamento durante il viaggio

Gli oggetti di valore come pellicce, orologi, monili con o di metallo prezioso, pietre preziose o perle, apparecchiature fotografiche, video, audio con tutti i relativi accessori, quando non vengono portati addosso o utilizzati devono essere custoditi in un locale chiuso e non accessibile a tutti e all'interno del locale chiusi separatamente a chiave (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve essere in ogni caso adeguato al valore della cosa.

8 Obblighi in caso di sinistro

- 8.1 La persona assicurata è tenuta a far confermare immediatamente e in modo dettagliato la causa, le circostanze e l'entità dell'evento:
 - 1 per i furti e le rapine dal posto di polizia più vicino al luogo del delitto;
 - 2 in caso di danneggiamento da parte dell'azienda di trasporti, dal terzo responsabile o dal responsabile del viaggio risp. dell'albergo;
 - 3 in caso di smarrimento o di consegna ritardata, da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2 Se lo smarrimento o il danneggiamento durante il trasporto da parte di un'azienda di trasporti pubblici (confronta punto II C 4.4) viene scoperto solo dopo la consegna a casa, il fatto deve essere denunciato per iscritto all'azienda di trasporti entro 2 giorni e deve essere confermato dall'azienda stessa.
- 8.3 L'entità del danno deve essere dimostrata mediante ricevute originali. Se ciò non è possibile, la ELVIA può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4 L'evento assicurato deve essere denunciato senza indugio per iscritto (confronta anche punto I 6) alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13). La richiesta deve essere motivata e dimostrata.

Oltre ai documenti elencati al punto I 5 è necessario presentare alla Würth Financial

Services S.p.A. (confronta punto I 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- verbale della polizia;
- verbale di accertamento dei fatti;
- ricevute e conferme.

- 8.5 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione della ELVIA fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta della ELVIA devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

D Shop Garant

1 Durata della protezione assicurativa

La protezione assicurativa inizia con la consegna della cosa al momento dell'acquisto e dura 24 ore, compreso il trasporto nel luogo di destinazione definitivo ed inclusa una eventuale installazione.

2 Presupposti per la prestazione assicurativa

Prova che l'oggetto assicurato è stato pagato dall'assicurato con la carta di credito principale UBS Platinum oppure con la relativa seconda carta o carta per il partner valide (giustificativo di vendita o conteggio mensile della carta di credito).

3 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

- 3.1 Le prestazioni sono limitate a 1000 CHF per ogni sinistro.
- 3.2 In un periodo di tempo di 12 mesi le prestazioni sono limitate ad un massimo di 5000 CHF.
- 3.3 Per le cose distrutte, rubate o rapinate, la ELVIA ha la facoltà di scegliere se effettuare un risarcimento in natura o rimborsare il prezzo di acquisto pagato.
- 3.4 Per le cose danneggiate, la ELVIA ha la facoltà di scegliere se farle riparare o rimborsare i costi di riparazione necessari per un importo pari però al massimo al prezzo di acquisto.
- 3.5 Per le cose che appartengono ad un paio o ad un completo, parure ecc. la prestazione è limitata all'ammontare del prezzo di acquisto a condizione che gli oggetti non interessati dal danno non siano utilizzabili singolarmente o non siano sostituibili singolarmente.
- 3.6 Il rimborso per le cose per le cui acquisto è stata utilizzata la carta di credito solo parzialmente è limitato al relativo importo parziale.

4 Oggetti assicurati

Sono assicurati gli oggetti mobili per uso personale acquistati da una persona assicurata mediante la carta di credito valida e a lei intestata, indipenden-

temente se la persona assicurata si trovasse o meno in viaggio.

5 Eventi assicurati

- 5.1 Distruzione o danneggiamento delle cose assicurate.
- 5.2 Danneggiamento durante il trasporto verso il luogo di destinazione definitivo.

6 Oggetti non assicurati

- 6.1 Denaro contante, assegni, traveller's cheques, tutti gli altri titoli, biglietti di ingresso e cedole.
- 6.2 Animali e piante.
- 6.3 Generi di consumo e beni deperibili con durata limitata, ad es. generi alimentari e voluttuari, articoli cosmetici, ecc.
- 6.4 Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose se non correttamente indossati risp. utilizzati o portati con sé sotto la custodia personale del titolare della carta di credito.
- 6.5 Merce usata (gli oggetti d'arte non sono considerati merce usata).
- 6.6 Cose acquistate mediante un utilizzo fraudolento o abusivo della carta di credito.

7 Eventi non assicurati

- 7.1 Normale usura.
- 7.2 Difetti di fabbricazione o del materiale, deperimento interno o natura intrinseca della cosa.
- 7.3 Errore di utilizzo.

8 Esclusione di casi di garanzia

La copertura assicurativa non vale per i danni per i quali deve rispondere contrattualmente un terzo in qualità di produttore, venditore o incaricato della riparazione.

9 Obblighi in caso di sinistro

- 9.1 Il sinistro deve essere comunicato senza indugio telefonicamente o per iscritto alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13).
- 9.2 Oltre ai documenti elencati al punto I 5, è necessario presentare alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
- giustificativo originale dell'acquisto dal quale siano desumibili il prezzo di acquisto ed il giorno dell'acquisto;
 - la relativa ricevuta dell'acquisto con carta di credito o una copia dell'estratto conto mensile della carta di credito;
 - coinvolgimento di terzi (anche compagnie di assicurazioni) per lo stesso danno;
 - altre informazioni utili per la determinazione del rimborso.

- 9.3 Un danno dovuto a incendio, esplosione, furto con scasso oppure vandalismo deve essere denunciato al posto di polizia competente entro 48 ore dal momento della scoperta. Su richiesta deve essere presentato il verbale della polizia.
- 9.4 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione della ELVIA fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta della ELVIA devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

E Spese di cura all'estero

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle persone elencate al punto I 1 a condizione che non abbiano ancora compiuto l'80° anno di età.

2 Campo di validità territoriale/Durata della protezione assicurativa

- 2.1 La protezione assicurativa è valida per tutta la durata del contratto in tutto il mondo, con l'esclusione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e del Paese in cui gli assicurati hanno il loro domicilio permanente.
- 2.2 Le spese mediche e ospedaliere all'estero vengono pagate fino a 90 giorni oltre la durata del contratto di assicurazione, a condizione che la malattia o l'infortunio si siano verificati durante il periodo assicurato.

3 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

La ELVIA eroga le prestazioni come assicurazione subordinata rispetto alle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del Paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) fino ad un importo massimo di 250 000 CHF per persona per i ricoveri ospedalieri e i trattamenti ambulatoriali non coperti completamente da tali assicurazioni.

In caso di infortunio o malattia secondo quanto previsto al punto II E 4, la ELVIA si accolla le spese per le prestazioni mediche qui di seguito elencate nel relativo paese di soggiorno, a condizione che ciò sia necessario ed economicamente conveniente e che siano state prescritte da un medico o da un dentista patentato risp. da una persona con la relativa autorizzazione aziendale:

3.1 Prestazioni in caso di infortunio e malattia

L'assicurazione delle spese di cura all'estero si accolla le spese di cura ospedaliere e ambulatoriali generatesi in seguito a infortunio o malattia durante un viaggio privato o

un soggiorno privato all'estero e non coperte dalle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del Paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) e da eventuali assicurazioni supplementari (è esclusa la partecipazione alle spese dell'assicurazione malattie obbligatoria):

- terapie inclusi i farmaci;
- ricovero ospedaliero;
- soggiorni di cura in istituzioni sorvegliate presenti nella lista di istituzioni tenuta dalla ELVIA [(a questo scopo deve essere presentata preventivamente alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13) una domanda per la relativa valutazione)];
- trattamento da parte di chiropratici con abilitazione statale;
- noleggio di ausili medici;
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici, ecc.;
- riparazione o sostituzione di ausili medici se danneggiati in seguito ad un infortunio che necessita di cure mediche;
- trasporto nell'ospedale più vicino adatto alle cure;
- cure dentistiche in seguito ad un infortunio fino ad un massimo di 3000 CHF.

3.2 Limitazione delle prestazioni

Se non esiste alcuna copertura dell'assicurazione malattie e/o della LAINF o coperture del Paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente, la ELVIA rimborsa solo il 50% delle spese ospedaliere e ambulatoriali complessive dimostrate, se dovute a malattia o infortunio. In tal caso non verranno erogate ulteriori prestazioni.

4 Eventi assicurati

4.1 Infortuni

- 1 Per infortunio si intende l'influsso dannoso improvviso e non intenzionale di un fattore esterno inusuale sul corpo umano.
- 2 Sono parificati agli infortuni, se non riconducibili chiaramente ad una malattia o ad una degenerazione: gli stiramenti, gli strappi muscolari e tendinei, gli avvelenamenti, le irritazioni e lesioni dovute a ingestione o inalazione involontaria di sostanze o liquidi tossici o corrosivi, gli assideramenti, i colpi di calore, le insolazioni e i danni alla salute causati dai raggi ultravioletti (esclusione: scottature solari).

4.2 Malattie

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute indipendente dalla volontà della persona assicurata che richieda cure

mediche e non sia conseguenza di un infortunio.

5 Spese/Eventi non assicurati

- 5.1 Gli infortuni e le malattie già presenti prima dell'inizio della copertura assicurativa e le loro conseguenze, complicazioni, aggravamenti o ricadute, in modo particolare le malattie croniche o ricorrenti, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero già note alla persona assicurata al momento dell'inizio della copertura assicurativa.
- 5.2 La diagnosi e il trattamento di malattie dei denti e della mandibole.
- 5.3 La diagnosi e il trattamento di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché delle malattie nervose o psichiche.
- 5.4 La diagnosi ed il trattamento di malattie oncologiche incl. le visite di controllo.
- 5.5 Le visite ginecologiche, pediatriche o di controllo (check-up).
- 5.6 I farmaci profilattici, i sonniferi, i tranquillanti, le vitamine, i farmaci omeopatici, le vaccinazioni, le farmacie da viaggio, le anfetamine, gli ormoni e i farmaci per l'abbassamento del colesterolo.
- 5.7 La gravidanza, l'aborto e il parto, nonché le eventuali complicazioni o conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
- 5.8 Gli infortuni alla guida di un veicolo a motore per il quale la persona assicurata non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 5.9 Gli infortuni riportati facendo paracadutismo o pilotando aerei e attrezzi per il volo.
- 5.10 Infortuni occorsi durante lo svolgimento di una attività artigianale.
- 5.11 Gli infortuni riportati durante il servizio militare all'estero.
- 5.12 I massaggi e i trattamenti «benessere», nonché le operazioni di chirurgia estetica.

6 Garanzia dell'assunzione delle spese

La ELVIA presta garanzia dell'assunzione delle spese, nell'ambito della presente assicurazione e in via subordinata alle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del Paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) e ad eventuali assicurazioni supplementari, per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata resta debitrice nei confronti dei fornitori delle prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali in loco. Per approvazioni di spesa chiamate il numero +41-44-723 44 77 (24 ore su 24).

7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 La Würth Financial Services S.p.A. deve essere informata senza indugio per iscritto subito dopo il verificarsi dell'evento (confronta punto I 13).
- 7.2 La persona assicurata, su richiesta della ELVIA ed a sue spese, deve sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica del medico della società.
- 7.3 Oltre ai documenti elencati al punto I 5, è necessario presentare alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - certificato medico dettagliato;
 - giustificativi relativi alle spese mediche, per farmaci e ospedaliere, nonché le ricette mediche in originale.

F Interruzione del viaggio

1 Prestazioni assicurative

La somma assicurata è limitata a 5000 CHF per le persone singole e a 15 000 CHF per le famiglie. Per ogni sinistro è prevista una franchigia di 200 CHF.

2 Eventi assicurati/Spese assicurate

2.1 Prestazioni per il viaggio di ritorno

1 Viaggio di ritorno per interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un familiare

Se una persona prossima o un familiare che partecipante al viaggio viene rimpatriato nel luogo di residenza oppure deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato e la persona assicurata sarebbe costretta a proseguire da sola il viaggio, la ELVIA, sulla base di una telefonata, organizza e paga il viaggio di ritorno extra della persona assicurata (confronta punto II F 4.1).

2 Viaggio di ritorno per malattia, infortunio o decesso a casa di una persona prossima

Se a casa una persona prossima si ammala, si infortuna gravemente (confronta punto I 9) o muore, la ELVIA, sulla base di una telefonata, organizza e paga (confronta punto II F 4.1) il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

3 Ritorno anticipato per altri importanti motivi

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente compromessa in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli

elementi naturali, la ELVIA, sulla base di una telefonata (confronta punto II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

4 Viaggio di ritorno a causa di disordini, catastrofi naturali, scioperi o epidemie

Se disordini, catastrofi naturali, scioperi o epidemie nella destinazione del viaggio rendono impossibile in modo dimostrabile la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e la proprietà della persona assicurata, la ELVIA, sulla base di una telefonata (confronta punto II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

5 Viaggio di ritorno per avaria del mezzo di trasporto

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio (confronta punto I 9.4) ha un'avaria e non è pertanto garantita la prosecuzione del viaggio secondo il programma, la ELVIA, sulla base di una telefonata (confronta punto II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. I ritardi o le deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non vengono considerati avarie. Non sussiste alcun diritto in caso di avaria o incidente di veicoli privati guidati personalmente o utilizzati come passeggeri per il viaggio.

2.2 Rimborso delle spese di viaggio

1 Rimborso delle spese per la parte del viaggio non utilizzata

Se una persona assicurata deve interrompere prima del tempo il viaggio a causa di un evento assicurato, la ELVIA le rimborsa le spese per la parte del viaggio non utilizzata sotto forma di quota proporzionale rispetto al prezzo del pacchetto. Non vi è alcun rimborso delle spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato. La prestazione viene meno nel caso in cui, in base all'assicurazione supplementare, sussista il diritto alla ripetizione del viaggio.

2 Spese impreviste in caso di viaggio di ritorno extra, interruzione del viaggio o viaggio di ritorno ritardato

Se in seguito ad un evento assicurato si rende necessario effettuare spese impreviste, la ELVIA si accolla tali costi aggiuntivi fino ad un massimo di 500 CHF per persona.

3 Eventi non assicurati

3.1 Mancanza di autorizzazione da parte della centrale emergenze ELVIA

Se la centrale emergenze ELVIA non ha dato la propria autorizzazione in anticipo alle prestazioni relative al viaggio di ritorno secondo quanto previsto dai punti II F 2.1.1 – II F 2.1.5.

3.2 Interruzione da parte dell'organizzatore

Se il tour operator, il locatore, l'organizzatore del viaggio, ecc. non è oggettivamente in grado di fornire interamente o parzialmente le prestazioni previste dal contratto, disdice il viaggio o lo dovrebbe disdire sulla base della situazione concreta o se è tenuto ai sensi di legge ad accollarsi le spese per il viaggio di ritorno. Tale oggettiva impossibilità è data tra l'altro quando il Dipartimento Federale degli Affari Esteri o l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sconsigliano i viaggi nel Paese o nella zona per cui il viaggio è stato prenotato.

4 Obblighi in caso di sinistro

Il danno deve essere denunciato senza indugio nel momento in cui si verifica l'evento alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13).

Telefono +41-44-723 44 86

Telefax +41-44-723 44 87

In caso di emergenze mediche durante I vostri viaggi telefonate al numero +41-44-723 44 77 (24 ore su 24).

4.2 Oltre ai documenti elencati al punto I 5, è necessario presentare alla Würth Financial Services S.p.A. (confronta punto I 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- conferma della prenotazione;
- evtl. certificato medico con diagnosi;
- evtl. attestati ufficiali;
- ricevute/fatture relative alle spese aggiuntive assicurate in originale;
- giustificativi di spese impreviste o costi aggiuntivi resisi necessari in originale;
- biglietti aerei/ferroviari in originale;
- verbali della polizia.

Panoramica delle prestazioni assicurative

Presupposti per la copertura assicurativa Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo, Shop Garant
Pagamento del viaggio per almeno l'80% o dell'oggetto assicurato per almeno il 50% con la carta di credito principale UBS Platinum oppure con la relativa seconda carta o carta per il partner.

Persone assicurate

- titolare della carta principale
- coniuge convivente nella stessa economia domestica o persona convivente in una relazione simile al matrimonio
- figli conviventi nella stessa economia domestica fino al compimento del 25° anno d'età

Assicurazione	Copertura assicurativa	Somma d'assicurazione (massima)	
Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo	Infortuni in qualità di passeggero su bus, treni, aerei, taxi, auto noleggiate, ecc.	Decesso/Invalidità	750 000 CHF
		Spese di trasporto e di salvataggio	60 000 CHF
UBS Assicurazione viaggio Plus			
• Annullamento	Assunzione delle spese d'annullamento in caso di mancata partenza a causa di un evento assicurato (malattia o infortunio gravi, ecc.)	singola persona	5 000 CHF
		per caso/anno famiglie	15 000 CHF
• Ritardi aerei	Perdita del volo di coincidenza (a causa di un ritardo di almeno 6 ore imputabile alla prima compagnia aerea)	per ogni caso	300 CHF
		all'anno	600 CHF
• Bagaglio	Furto, perdita, danneggiamento e distruzione del bagaglio	per ogni caso	4 000 CHF
		all'anno	8 000 CHF
• Shop Garant	Consegna ritardata da parte di un'azienda di trasporti pubblici	per ogni caso	300 CHF
		all'anno	600 CHF
• Spese di cura all'estero	Distruzione o danneggiamento di merce acquistata con la carta di credito	per ogni caso	1 000 CHF
		all'anno	5 000 CHF
• Interruzione del viaggio	Assunzione dei costi non coperti dall'assicurazione malattie o contro gli infortuni, in caso d'improvvisa malattia o infortunio all'estero	per ogni caso	250 000 CHF
• Interruzione del viaggio	Organizzazione e pagamento del viaggio di ritorno nonché rimborso delle spese per la parte del viaggio non utilizzata, in seguito a un evento assicurato.	singola persona	5 000 CHF
		per caso/anno famiglie	15 000 CHF
		per caso/anno	

© UBS 2008. Il simbolo della chiave e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. Stampato in Svizzera nel Settembre 2008. L32858. Produzione: UBS SA, Procurement/Publishing, Basilea.

